

PIAZZA AURELIO SALICETI

A distanza di un anno, la richiesta di condivisione delle scelte sul destino della Piazza da parte dei cittadini e degli operatori economici non ha ancora avuto risposte.

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 149 del 15/10/2010, ha inserito nel Piano triennale delle Opere Pubbliche la riqualificazione di Piazza Saliceti per l'anno 2012.

PER QUESTO RITENIAMO NECESSARIO:

INCONTRARCI

PARLARNE

ANALIZZARE LE ESIGENZE DI TUTTI

INDIVIDUARE PROPOSTE POSSIBILI

VERIFICARNE INSIEME GLI ASPETTI POSITIVI E
NEGATIVI

PER QUESTO L'INVITO E' ESTESO A TUTTI GLI
AMMINISTRATORI, A TUTTI I CITTADINI E A TUTTE
LE FORZE POLITICHE CHE LI RAPPRESENTANO
(di minoranza e di maggioranza)

Consigliera di "ALTERNATIVA PER MOSCIANO"



Emilia Di Matteo - Cell. 320-4348903 - e-mail: edimatteo26@gmail.com

"ALTERNATIVA PER MOSCIANO"

invita tutta la cittadinanza a

partecipare all'incontro - dibattito



"PALAZZI SI - PALAZZI No"

che si svolgerà nella Sala Consiliare del Comune

MERCOLEDI' 19 GENNAIO 2011 - ore 20.30



No,..."

"QUESTO NO, QUESTO SI, QUESTO

CI CONFRONTEREMO SU:

- 1) Piano di Recupero e Riqualificazione Urbana - Esame osservazioni della Provincia di Teramo (Parere SUP n. 45/2010).

2) Riqualficazione Piazza Saliceti - Proposte.

PIANO DI RECUPERO E

Con il Piano di Recupero sono state modificate le Altezze le distanze dalla Viabilità Pubblica (si consente la costruzione gli Indici di Fabbricabilità, da 0.30 mq/mq a 1.10, 1.20, 1.40 e vi sono state inserite aree inedificate, quindi senza

CONFRONTO FRA QUANTO RILEVATO DALLA NOSTRA Lettera del 26/5/2010 della Consigliera Emilia Di Matteo alla Sezione Urbanistica Provinciale

1. "Il Piano di Recupero, ai sensi degli artt. 27-31 della L. 5/8/1978 n. 457, rientra nell'alveo della pianificazione urbanistica attuativa, quale strumento per l'insediamento di particolari tipi di costruzioni e/o attività o per la realizzazione di speciali finalità urbanistiche ovvero per il recupero del patrimonio edilizio esistente in aree degradate individuate dal piano regolatore generale. Pertanto, per il Consiglio di Stato (Sez. IV, Sent. n. 181 del 27/02/1996) è illegittima l'utilizzazione del Piano di Recupero in relazione ad aree quasi completamente inedificate e quindi in difetto di un'esigenza di recupero di edilizia degradata. La stessa L.R. Abruzzo 12/4/1983 n. 18, al comma 4 dell'art. 27 prescrive che "gli ambiti dei piani di recupero non possono essere costituiti essenzialmente di aree libere e non urbanizzate pressoché sprovviste di costruzioni, costituenti nell'insieme unità minime di intervento". Nel caso in esame, quindi, devono necessariamente essere valutati i comparti **A1-A19-A21-A22a-A22b** nell'ottica del rispetto della normativa sopra riportata."

2. "L'art. 27, comma 4, della Legge 5 agosto 1978 n. 457 consente forme agevolate d'intervento nelle zone di recupero ma, al tempo stesso, non evidenzia alcuna volontà legislativa di consentire interventi in deroga allo strumento urbanistico generale attraverso i piani di recupero (Consiglio di

Stato Sez. IV, sent. n. 2252 del 10/5/2007). Ne consegue che il piano di recupero è, sotto il profilo giuridico, uno strumento urbanistico sostanzialmente attuativo delle scelte urbanistiche primarie contenute nel Piano Regolatore Generale.

In sede di sua approvazione o modifica non possono essere introdotti, logicamente oltre che giuridicamente, nuovi ed ulteriori vincoli o deroghe rispetto a quelli esistenti nello strumento urbanistico generale in vigore."

RIQUALIFICAZIONE URBANA

dei palazzi (per alcuni da H 10.50 a H12.50, H13 mt.), di un palazzo proprio a confine con una nuova strada), mq/mq (Es.: Area mq 500x0.3 = mq.150; mentre 500x1.4=mq.700) alcuna necessità di recupero di edilizia degradata

CONSIGLIERA E DA QUANTO OSSERVATO DALLA PROVINCIA Parere n. 45/2010 del 19/10/2010 della Sezione Urbanistica Provinciale

1. "Per la possibilità di prevedere Piani di Recupero in lotti o aree prive di alcuna edificazione (**specificatamente comparti A1-A19-A21-A22a-A22b**), si richiamano la normativa nazionale (art.27 della L. 457/78) e quella regionale (art.27, comma 4, della L.R. 18/83) che limitano l'uso di tale strumento urbanistico al recupero del patrimonio edilizio esistente non essendo possibile che gli ambiti di Piano di Recupero siano costituiti essenzialmente da aree libere o pressoché sprovviste di edificazione. In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza prevalente (vedasi per tutte: C. Stato Sez. IV, Sent. 922 del 05/03/2008; C.Stato Sez. IV, Sent. 181 del 27/02/1996)."

2. "Il Piano di Recupero, essendo strumento attuativo delle scelte urbanistiche primarie e generali contenute nel Piano Regolatore Generale, equivalente in questo al Piano

Particolareggiato, ne deve rispettare i vincoli e le limitazioni senza con ciò poter produrre delle deroghe o modificazioni ad esso."

(Sulle possibili ed inevitabili conseguenze se ne parlerà dettagliatamente durante l'incontro)